

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del 25 maggio 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

In tutta l'ordinanza l'espressione «orticoltura esercitata a titolo professionale» è sostituita con l'espressione «ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale».

Art. 2 Definizioni

¹ Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per una sola azienda, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comunità simili, per l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e per piccole aziende commerciali. Non si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per le aziende d'estivazione con 50 o più carichi normali.

² Gli articoli 3–9 si applicano per analogia alle aziende produttrici di funghi, germogli e simili della produzione vegetale e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, e l'articolo 9 alle piccole aziende commerciali.

Art. 12 cpv. 3

³ I motivi di esclusione di cui al capoverso 2 non valgono per le aziende di cui all'articolo 2 capoverso 2.

Art. 15 cpv. 1 lett. d ed e, nonché 3 lett. d

¹ In caso di bonifiche fondiari ai sensi dell'articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti costi danno diritto ai contributi:

- d. i costi per l'acquisto di terreni in relazione con il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera g e, nel caso di provvedimenti collettivi di ampia portata, i costi per l'acquisto di

¹ RS 913.1

terreni destinati alla sistemazione di interconnessioni ecologiche, sino a un massimo di otto volte il valore di reddito;

- e. i costi per l'aggiornamento delle misurazioni ufficiali in relazione con i provvedimenti di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere b–g;

³ Non danno diritto ai contributi in particolare:

- d. i costi degli impianti interni di approvvigionamento con acqua ed elettricità conformemente all'articolo 14 capoverso 1 lettera i e capoverso 2;

Art. 15a, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, nonché 2

Lavori nell'ambito del ripristino periodico che danno diritto ai contributi

¹ Nell'ambito del ripristino periodico conformemente all'articolo 14 capoverso 3, i seguenti lavori danno diritto ai contributi:

- c. evacuazione delle acque in agricoltura: la pulizia e il ripristino di condotte di evacuazione, di condotte di derivazione e di fosse d'evacuazione;

² L'Ufficio federale stabilisce un elenco dettagliato dei lavori che danno diritto ai contributi, i limiti per il ripristino ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera d e per la sostituzione una volta scaduta la durata di vita nonché i periodi ricorrenti minimi.

Art. 15b

Costi per progetti di sviluppo regionale che danno diritto ai contributi

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

² *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 16 cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 16a, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, 2, nonché 3

Concerne soltanto il testo francese

¹ Per il ripristino di strade (art. 15a cpv. 1 lett. a) e per l'evacuazione delle acque in agricoltura (art. 15a cpv. 1 lett. c) i seguenti costi danno diritto ai contributi per l'importo massimo di:

- a. *concerne soltanto il testo francese*
- b. nell'evacuazione delle acque in agricoltura per la pulizia di condotte di evacuazione oppure il ripristino di fosse d'evacuazione, per km: 5000

² Per costi supplementari sostanziali in caso di ripristino di manufatti e del drenaggio (cpv. 1 lett. a) o di condotte di evacuazione (cpv. 1 lett. b) i costi che danno diritto ai contributi secondo il capoverso 1 possono essere aumentati di un quarto.

³ L'Ufficio federale stabilisce le aliquote dei costi che danno diritto ai contributi conformemente al capoverso 1.

Art. 17 cpv. 1 lett. c, e e g

¹ Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti:

- c. provvedimenti di protezione del suolo o volti a garantire la qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture;
- e. salvaguardia degli edifici o dei paesaggi rurali tradizionali;
- g. produzione di energie rinnovabili o impiego di tecnologie rispettose delle risorse;

Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva, 1^{bis} e 2

¹ La concessione di un contributo presuppone un contributo cantonale sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile. Il contributo cantonale minimo ammonta a:

^{1bis} Non è richiesto alcun contributo cantonale per i contributi concessi secondo gli articoli 17 e 19 capoverso 6.

² Nel contributo cantonale possono essere computati:

- a. i contributi degli enti territoriali di diritto pubblico che non partecipano direttamente all'opera;
- b. i contributi di Comuni che devono fornire obbligatoriamente tali prestazioni in base alle disposizioni del diritto cantonale, quale quota di partecipazione al contributo del Cantone.

Art. 22 *Sostegno combinato concesso per gli edifici*

Se per gli edifici agricoli o per le installazioni ed edifici delle piccole aziende commerciali sono concessi contributi e crediti di investimento (sostegno combinato), la domanda di contributo e il modulo di notifica per crediti di investimento (art. 53) devono essere inoltrati contemporaneamente all'Ufficio federale.

Art. 25a cpv. 1 lett. e

Abrogata

Art. 27 *Assegnazione del contributo*

L'Ufficio federale assegna il contributo al Cantone sotto forma di una decisione o di una convenzione. In caso di sostegno combinato di cui all'articolo 22, viene approvato contemporaneamente anche il credito di investimento.

Art. 31 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 36 lett. e

Costituiscono in particolare gravi motivi di autorizzazione di modifica della destinazione e di frazionamento:

- e. riconversioni della produzioni auspicate per la politica agricola, purché il pagamento finale risalga ad almeno dieci anni.

Art. 37 cpv. 2^{bis} e 6 lett. d

^{2bis} Il Cantone può rinunciare alla restituzione di importi inferiori a 1000 franchi per caso singolo nonché alla restituzione di contributi ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3.

⁶ La durata di utilizzazione conforme è di:

- d. per le installazioni, le macchine e i veicoli 10 anni

Art. 43 cpv. 6

⁶ I pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono un aiuto iniziale unico di 110 000 franchi se gestiscono un'azienda in affitto o in proprietà. Devono comprovare il rispetto delle disposizioni dell'ordinanza del 23 aprile 2008² sulla protezione degli animali.

Art. 45 Pesca e piscicoltura

¹ I pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono crediti di investimento per i provvedimenti edilizi e le installazioni per la produzione conforme alla protezione degli animali, la lavorazione e la commercializzazione.

² Il sostegno è limitato ai provvedimenti edilizi e alle installazioni che servono alla pesca di pesci indigeni e alla produzione nazionale.

Art. 46 cpv. 7

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 49 cpv. 1 lett. b

¹ Sono sostenuti con crediti di investimento:

- b. la costruzione o l'acquisto in comune di edifici, installazioni, macchine e veicoli collettivi da parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende o facilitare la lavorazione, lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti della regione;

² RS 455.1

Art. 50 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 51 cpv. 4

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 54, rubrica, nonché cpv. 1

Sostegno combinato

¹ In caso di sostegno combinato di cui all'articolo 22 la domanda di contributo e il modulo di notifica per crediti di investimento (art. 53) devono essere inoltrati contemporaneamente all'Ufficio federale.

Art. 59 cpv. 2

² Al posto di una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasmettere il credito di investimento, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda o dell'impresa, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni di entrata in materia e offra la garanzia richiesta. È fatto salvo l'articolo 60.

Art. 62 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 3

¹ Dopo aver sentito i Cantoni, l'Ufficio federale può chiedere la restituzione dei fondi non utilizzati che superano il doppio del fondo cassa minimo durante un anno e:

³ Se i mezzi sono assegnati a un altro Cantone, il termine di preavviso è di tre mesi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

